

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
- Divisione V -

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro - anno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
- DIVISIONE V -

Vista la legge 11 gennaio 1979, n.12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, università e ricerca nella conferenza dei servizi indetta con nota n. 15/0013285/14.01.13.02 del 26 novembre 2004 per il giorno 16 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 241/1990, ai fini dell'approvazione del presente decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge 12/1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, nonché l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi per l'ammissione agli stessi;

Letto il verbale della predetta conferenza dei servizi tenutasi nel giorno indicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il proprio decreto 5 dicembre 2001 con il quale si conferma la delega ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro in ordine alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici dei predetti esami di Stato;

D E C R E T A:

Art. 1.

E' indetta per l'anno 2005 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L'AQUILA, MILANO, NAPOLI, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di PALERMO e le Province autonome di BOLZANO - Ispettorato provinciale del lavoro e TRENTO - Servizio lavoro.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione.

La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.

Art. 3.

Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1 nei giorni seguenti:

- **mercoledì 16 novembre 2005:** diritto del lavoro e legislazione sociale;
- **giovedì 17 novembre 2005:** prova teorico-pratica di diritto tributario.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **31 luglio 2005** alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di PALERMO e le Province autonome di BOLZANO - Ispettorato provinciale del lavoro e TRENTO - Servizio lavoro.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica.

Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- 1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) residenza anagrafica;
- c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione

dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a), della legge 12/1979.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in:

- giurisprudenza;
- economia e commercio;
- scienze politiche;
- sociologia;
- scienze economico-marittime;
- economia marittima e dei trasporti;
- commercio internazionale e mercati valutari;
- scienza dell'amministrazione.

diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per Consulenti del lavoro e Universitario triennale per consulenti del lavoro.

diploma di maturità e diploma di esami di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore di:

- liceo classico;
- liceo scientifico;
- liceo linguistico;
- liceo artistico I e II sezione;
- istituto magistrale;
- istituto d'arte;
- istituto professionale industria artigianato indirizzo tecnico industrie elettriche ed elettroniche;
- istituto tecnico per le attività sociali già istituto tecnico femminile;
- istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale, perito per il commercio con l'estero, perito commerciale programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
- istituto tecnico per geometra;
- istituto tecnico nautico;
- istituto tecnico aeronautico;
- istituto tecnico per perito agrario;
- istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
- istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
- istituto tecnico per perito per il turismo;
- istituto professionale per tecnico della gestione aziendale;
- istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
- istituto professionale per tecnico dei servizi della ristorazione;
- istituto professionale per tecnico dei servizi sociali;
- istituto professionale per tecnico delle attività alberghiere;
- istituto professionale per agrotecnico;
- istituto professionale per analista contabile;
- istituto professionale per operatore commerciale;
- istituto professionale per operatore commerciale dei prodotti alimentari;
- istituto professionale per operatore turistico;
- istituto professionale per segretario di amministrazione;
- istituto professionale per i servizi indirizzo assistente comunità infantile.

Possono essere, altresì, ritenuti validi i diplomi di istruzione secondaria, ancorché non inseriti nell'elenco di cui sopra, purché l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le "*Humanae scientiae*" (parere C.d.S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998).

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza con uno dei titoli sopra indicati.

Nell'eventuale dichiarazione sostitutiva il candidato dovrà indicare tutti gli elementi utili per consentire la verifica di quanto autocertificato tramite i controlli previsti dalla normativa sopraindicata;

3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovrà essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) Certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modificazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 237/1997, (codice tributo 729 T).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 codice penale).

I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla Commissione.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e successive modificazioni e int..

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8.

Con successivi decreti dei Direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2005

Il direttore generale: ONELLI

Allegato 1

**Schema della domanda di ammissione agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro**
(da redigere in carta da bollo da Euro 11,00)

Alla Direzione regionale del lavoro per
Via

Il/La sottoscritt... (cognome e nome).....
chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - sessione 2005.

All'uopo - consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*), dichiara sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato/a a (provincia di) il ;
2. di avere la propria residenza anagrafica a(provincia di),
frazione, piazza o via..... n., c.a.p., numero telefonico
3. di essere cittadino/a italiano/a ovvero
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio (di cui all'elenco del bando di esami)..... ovvero (se titolo di studio non in elenco, specificare se trattasi di diploma nel corso del quale sia stato seguito l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche)
conseguito in data presso (nome e indirizzo completo dell'istituto scolastico ovvero università)
5. di essere in possesso o di aver richiesto al competente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro il certificato di compimento del praticantato; nella seconda ipotesi si riserva di produrre il certificato di compiuta pratica o la dichiarazione sostitutiva entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte;
6. Altro.....
.....;

Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano inviate al seguente recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico)

.....
.....

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva;
-
-

DATA

FIRMA

(*)

- L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

- L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte."

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996 N. 675 (ART. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Direzione Regionale del Lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai regolamenti.

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui sopra.

I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici) strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e soggetti non autorizzati.

I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme di legge o regolamento o se risulta necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente: il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per ogni occorrenza, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della Legge 241/1990.